

Codice Penale Articolo 672 – Omessa custodia e mal governo di animali

“Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Alla stessa sanzione soggiace:

- 1) chi in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
- 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Libro Terzo – **Delle contravvenzioni in particolare**

Titolo I – **Delle contravvenzioni di polizia**

Capo I – delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione II – delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica